

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con l'introduzione dell'art. 180 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 sia il gestore della struttura ricettiva che il titolare della locazione breve sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. All'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

A decorrere dall'introduzione delle nuove disposizioni normative il gestore della struttura ricettiva e/o il titolare della locazione breve può regolarizzare gli omessi versamenti avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e s.m.i. eseguendo spontaneamente il pagamento contestuale dell'imposta dovuta, delle sanzioni da calcolarsi in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento e degli interessi legali maturati.

Si precisa che per potersi avvalere delle sanzioni ridotte da ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Calcolo delle sanzioni

1. Se il versamento viene effettuato **entro il quattordicesimo giorno** dalla data di scadenza del termine ordinario di versamento, la sanzione è pari allo 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo;
2. Se il versamento viene effettuato **dal quindicesimo giorno ed entro il trentesimo giorno** dalla data di scadenza del termine ordinario di versamento, la sanzione è pari al 1,5%;
3. Se il versamento viene effettuato **dal trentesimo giorno ed entro il novantesimo giorno** dalla data di scadenza del termine ordinario di versamento, la sanzione è pari al 1,67%;
4. Se il versamento viene effettuato **oltre il novantesimo giorno ed entro un anno** dal termine ordinario di versamento, la sanzione è pari al 3,75%.

Calcolo interessi

Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso legale rapportato al numero di giorni di ritardo del pagamento.

Il portale Imposta di Soggiorno consente il calcolo dell'importo dovuto per il Ravvedimento Operoso e la relativa stampa del modello di pagamento "F24" già compilato in tutte le sue parti o il pagamento dello stesso con il sistema "PagoPa".